

**- La clientela nel contratto di agenzia: una
“proprietà” contesa -**

La clientela nel contratto di agenzia: una “proprietà” contesa

di F. Capurro - 4 Settembre 2023

La pronuncia Cass. 17 maggio 2023 n. 13528 offre l'occasione per ragionare su alcuni aspetti del contratto di agenzia relativamente alla questione della **clientela trattata dall'agente**, delle eventuali contese sulla stessa e delle implicazioni giuridiche connesse.

Benché, per quanto si dirà, l'ordinanza qui commentata contenga principi validi in generale per il contratto di agenzia, è opportuno, a giovamento del discorso che si farà, un breve cenno alla peculiarità del contratto di agenzia nel settore assicurativo.

Anzitutto l'art. 1753 c.c. stabilisce che *“Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.”*. Quindi è evidente un'inversione del rapporto tra le fonti, con la prevalenza di quelle collettive sulle norme di legge.

In estrema sintesi oggi l'Accordo Economico Collettivo di settore è di fatto l'A.e.c. 23/12/2003 (A.N.I.A., S.N.A. E U.N.A.P.A.S.S.), scaduto il 31/12/2006 a seguito di denuncia che ne ha impedito il rinnovo, ma che continua a produrre effetti sino alla sua sostituzione. Lo stesso ha efficacia soggettiva secondo le regole del contratto collettivo di diritto comune, ma è raro che le parti non siano aderenti ai soggetti stipulanti o che comunque esso non sia richiamato in sede di contratto individuale.

Benché la sentenza affronti la questione dei diritti sulla clientela in un ambito diverso ed estraneo all'istituto di cui ora dirò, è importante segnalare che l'A.e.c. prevede una specifica disciplina per la gestione della clientela successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia.

Da un lato l'art. 23 disciplina la restituzione alla preponente di tutti i materiali e le informazioni di pertinenza dell'impresa, dall'altro l'art. 12 *ter* disciplina il c.d. **“Accordo di liberalizzazione del portafoglio”**.

La liberalizzazione è in sostanza un accordo tra la compagnia assicurativa e l'ex agente, in forza del quale le parti convengono di **sostituire le indennità di fine rapporto** (di natura codicistica o collettiva) con la possibilità di quest'ultimo di mantenere la gestione ordinaria delle polizze, trasferendo alla scadenza concordata i contratti assicurativi ad una nuova compagnia. In sostanza la scommessa dell'agente uscente consiste nella possibilità di mantenere con sé gli assicurati, appoggiandoli sulla nuova mandante, e continuando a beneficiare delle provvigioni su quei contratti che (senza la liberalizzazione) sarebbero rimasti alla ex preponente. Sotto il regime della liberalizzazione l'agente ha il solo compito di gestire le polizze sino alla prima scadenza di premio (annuale o rateale); in quel momento, l'assicurato potrà scegliere tra la disdetta della polizza con sottoscrizione di una nuova presso la nuova preponente dell'agente. Da un punto di vista tecnico il rapporto di agenzia è comunque risolto.

in *“Labor – Il Lavoro nel diritto”*

La pronuncia sulla quale ragiono in questa nota offre l'occasione per ragionare su alcuni aspetti del contratto di agenzia relativamente alla questione della **clientela trattata dall'agente**, delle eventuali contese sulla stessa e delle implicazioni giuridiche connesse.

Ed anche se la pronuncia riguarda l'agente assicurativo – che si caratterizza per alcune peculiarità – ho cercato di dare un quadro d'insieme e generale sul tema trattato.

Dal file qui caricato è possibile scaricare la pronuncia commentata.

Scarica l'articolo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BECCARIA e CAPURRO
MILANO

